



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento, di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Parere sullo schema di decreto legislativo, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53 relativamente all'articolo 2, comma 5 dello schema di decreto legislativo.

Repertorio Atti n. 87^o del 28 luglio 2005.

**LA CONFERENZA UNIFICATA
SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2005**

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ed in particolare l'art. 5, recante "Formazione degli insegnanti", che detta principi e criteri direttivi sulla formazione iniziale dei docenti della scuola di infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;

VISTA la legge 27 dicembre 2004, n. 306 e, in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53 che prevede che i decreti legislativi di cui all'art.1, comma 1, della citata legge, recante "Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e che i decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

VISTO lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 febbraio 2005, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2005 e diramato dalla Segreteria della Conferenza unificata in data 2 marzo 2005;

VISTA la convocazione della riunione tecnica in data 20 aprile 2005, di cui ne è stato chiesto il rinvio dal Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di Formazione Professionale e Lavoro, al fine di consentire ai nuovi interlocutori istituzionali di contribuire all'esame e alla definizione del provvedimento;

VISTA la convocazione della riunione tecnica in data 27 giugno 2005, di cui ne è stato chiesto il rinvio da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, su sollecito della Regione Lazio, Coordinatrice in materia della materia, al fine di consentire un primo esame del provvedimento;

P. Cr.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA
CONSIDERATO che in sede tecnica, il 12 luglio 2005, Regioni hanno affermato che il provvedimento non è emendabile e hanno fatto presente, inoltre, che il documento non affronta il sistema dell'educazione professionale in maniera omogenea, ponendo, congiuntamente all'UPI, il problema dell'eccesso di delega del decreto legislativo, con riferimento alla legge delega 8 marzo 2003, n. 53 e che, nonostante alcune aperture al fine di addivenire ad emendamenti da parte del Ministero proponente, hanno fatto presente che non avendo in tale sede alcuna delega per modificare parte del provvedimento, ne hanno rinviato alla sede politica;

CONSIDERATO che nella seduta della Conferenza unificata del 14 luglio 2005, è stato deciso di rinviare la questione alla seduta della Conferenza del 28 luglio 2005, su richiesta delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, con la contestuale convocazione di un tavolo politico - tecnico, da tenersi in data 21 luglio 2005, al fine di addivenire ad un approfondimento delle questioni in argomento;

CONSIDERATO, altresì, che nella seduta del tavolo politico - tecnico che si è tenuto il 21 luglio 2005, presso la sede della Segreteria della Conferenza unificata, sono state confermate le perplessità già avanzate in sede tecnica;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta della Conferenza unificata le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo, con il deposito di una nota da parte dell'UPI, con la quale si specifica, tra l'altro, che lo schema di decreto in argomento interpreta estesamente la delega di cui all'art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, in quanto collega direttamente il percorso formativo ad una procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento;

CONSIDERATO, altresì, che nell'odierna seduta della Conferenza unificata le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso la mancata intesa sull'art. 2, comma 5, del citato schema di decreto legislativo e che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha preso atto di tale mancata intesa, con l'impegno politico di proporre, nella seduta del Consiglio dei Ministri che esaminerà il provvedimento, di stralciare dal testo l'art. 2, comma 5;

ESPRIME PARERE

negativo sullo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

ESPRIME MANCATA INTESA

in ordine all'art.2, comma 5, dello schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento, di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, con l'impegno politico citato in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia